

N. R.G. 518/2023



Corte d'Appello di Milano

Sezione quarta civile

composta dai Magistrati:

dott.ssa Maria Teresa Brena	Presidente
dott.ssa Francesca Mammone	Giudice
dott.ssa Francesca Vullo	Relatore est.

nella causa civile iscritta al n. r.g. **518/2023** promossa da:

BANCA

SOCIETA' PER AZIONI

RECLAMANTE

SRL (C.F.04387290150), con il patrocinio dell'avv.

RECLAMATO

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/06/2023,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con decreto emesso in data 27.04.23 ai sensi dell'art. 97 CCII il tribunale di Milano, su istanza di [redacted] formulata a seguito della presentazione di una domanda di ammissione al concordato preventivo, ha disposto la sospensione di un contratto di anticipo fatture sino a concorrenza dell'importo di euro 350 mila concluso dall'istante con Banca [redacted]. Questo il dispositivo:

“- autorizza la ricorrente a sospendere i suindicati rapporti; - dispone che le somme dovute a [redacted] da parte dei terzi debitori siano versate sul conto corrente intestato alla procedura e che al contempo siano vincolate, in attesa della puntuale verificare da parte del CG della mancata notifica ai debitori della cessione dei crediti anticipati e, di conseguenza, dell'inopponibilità ex art. 1264, c.c., ai singoli debitori ed ex artt. 96 e 145, CCII, alla procedura di tale cessione; - invita sin d'ora la ricorrente che, in caso di apertura della procedura di concordato preventivo, ai fini del voto dovrà precisare il credito - indennizzo della controparte contrattuale comprensivo degli interessi dal 31.12.2021 alla data di deposito della domanda ex art. 44, 1° comma, CCII (29.03.2023)”.

Nella motivazione viene richiamato il parere favorevole del C.G. in cui si osserva che, non essendosi costituita la Banca [redacted] non era stato possibile verificare l'eventuale opponibilità delle cessioni, ritenuta insussistente dalla ricorrente [redacted] sul presupposto che *“ in relazione al contratto avente ad oggetto l'anticipazione di fatture, non vi è stata alcuna notifica al debitore della “cessione” del credito anticipato, pur formalisticamente prevista nelle pieghe della clausola 5. Ne consegue l'inopponibilità ex art. 1264, c.c., ai singoli debitori ed ex artt. 96 e 145, CCII, alla procedura di tale “cessione” delle fatture anticipate dalla banca ”* e che, pertanto, *“Tenuto conto della potenziale lesione della par condicio creditorum che potrebbe derivare dall'incasso dei crediti sui conti correnti accesi presso Banca*

e dalla conseguente compensazione ex art. 155 CCII, potrebbe essere adottata la soluzione di chiedere ai clienti il cui credito è stato anticipato dalla Banca di versare le somme dovute a [redacted] su un conto corrente intestato alla procedura e di vincolare tali somme in attesa della puntuale verificare della mancata notifica ai debitori della cessione dei crediti anticipati e, di conseguenza, dell'inopponibilità ex art. 1264, c.c., ai singoli debitori ed ex artt. 96 e 145, CCII, alla procedura di tale cessione”.

Il suddetto decreto è stato reclamato da Banca [redacted]

Si è costituita [redacted] srl eccependo l'inammissibilità dei motivi di reclamo e l'infondatezza nel merito.

All'udienza del 22.06.23 le parti hanno insistito nelle rispettive domande e la Corte si è riservata di decidere.

*

1° motivo di reclamo: L'istituto di credito rappresenta che al contratto in questione, avente ad oggetto un'anticipazione di credito con concessione di

una linea di credito rotativa di euro 350.000,00 e con relativa cessione delle fatture, sarebbe applicabile la disciplina prevista dalla legge 52/91 la quale prevede, all'art 5 co 1 che *“qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile: a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data di pagamento; b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento; c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1”* .

La banca reclamante avrebbe pertanto due distinte e alternative modalità per rendere opponibile la cessione dei crediti 1) quella prevista dall'art 5 co 1 della legge 52/91; 2) quella generale disciplinata dagli artt. 1265 e 2914 n 2 c.c.

Poiché in base agli artt. 5 e 10 del contratto aveva ceduto in massa tutti i crediti di cui alle fatture oggetto di anticipazione finanziaria, queste cessioni dovevano considerarsi opponibili alla procedura in base all'art. 5 legge 52/91, risultando documentato il pagamento con data certa da parte dell'istituto di credito di tali cessioni.

In base a tali argomentazioni la reclamante avrebbe il diritto ad incassare tutti i crediti ceduti.

2° motivo di reclamo: In subordine Banca chiede di potere trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori ai sensi dell'art. 97 co 14 CCII, il quale prevede nel caso di scioglimento del contratto di finanziamento bancario il diritto del finanziatore *“di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all'articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6”*.

Tale norma dovrebbe intendersi applicabile estensivamente anche all'ipotesi della sospensione.

*

formula un'eccezione preliminare di inammissibilità fondata su un duplice ordine di ragioni:

- le domande proposte dalla banca sono dirette ad ottenere una statuizione definitiva su diritti e non sono semplicemente mirate ad ottenere una pronuncia sull'esistenza dei presupposti per sospendere il contratto;
- anche la semplice domanda di revoca della sospensione dovrebbe considerarsi inammissibile, poiché non sono stati allegati vizi riguardanti la legittimità della sospensione.

La reclamata rileva altresì che la sospensione è funzionale allo scioglimento del rapporto ai sensi dell'art. 97 CCII e che non vi sono ragioni per un'ulteriore prosecuzione del contratto, giacché la sospensione ha solo

l'effetto di congelare un rapporto destinato a sciogliersi. Essa sarebbe coerente con il contenuto del piano e della proposta di concordato, che prevede il mantenimento della gestione dell'azienda in capo ad un soggetto diverso da l'affittuaria Tickmarck srl.

Nel merito rileva l'infondatezza del reclamo per inapplicabilità della legge 52/1991, destinata a regolamentare solo le cessioni di credito ad efficacia reale.

In ogni caso il contratto di affidamento non contiene la menzione di alcun debitore le cui fatture debbano essere oggetto di anticipazione, contrariamente a quanto prevede la legge 52/1991.

Quanto alla domanda subordinata proposta dalla banca, ne eccipisce l'inammissibilità poiché avente ad oggetto diritti di competenza del giudice ordinario.

Il reclamo non è fondato.

Il tribunale ha motivato la sospensione dal rapporto contrattuale in essere tra e Banca richiamando il contenuto del parere favorevole espresso dal CG, laddove rileva che *prevede pertanto di incassare i crediti oggetto di anticipazione bancaria sul conto corrente in essere presso altro istituto bancario e di utilizzare tali risorse per il soddisfacimento di tutti i creditori e non per la riduzione dell'esposizione debitoria della sola Banca* Tale *previsione (i) potrebbe apparire coerente con i principi della par condicio creditorum e di cristallizzazione della massa attiva e passiva alla data della domanda di concordato preventivo qualora fosse definitivamente accertato che la cessione dei crediti non sia opponibile e non consenta alla Banca di invocare la compensazione ex art. 155 CCII e (ii) consentirebbe alla Società di conseguire un vantaggio economico evidente, atteso che prevede di appostare in chirografo il debito verso la Banca per l'anticipazione erogata e nel contempo richiedere direttamente al terzo il relativo pagamento. Sotto un altro punto divista, essendo la Società non più operativa, avendo affittato l'azienda a terzi, si ritiene di condividere l'affermazione di in merito alla non coerenza della prosecuzione del contratto di anticipazione bancaria con le linee guida del piano come delineate né con la sua prevedibile esecuzione, atteso che non pare verosimile la continuazione dell'utilizzo delle anticipazioni di fatture in carenza di presupposto oggettivo" e che inoltre "la sospensione dei contratti consentirebbe alla Società di conseguire un vantaggio economico evidente, atteso che prevede di appostare in chirografo il debito verso la Banca per l'anticipazione erogata e nel contempo richiedere direttamente al terzo il relativo pagamento. Ne discende, pertanto, la convenienza per i creditori, ad eccezione, ovviamente, di Banca nella sospensione dei contratti in oggetto, che consentirebbe la generazione di un*

attivo derivante dall'incasso dei crediti anticipati da destinare in favore di tutti i creditori e non esclusivamente a riduzione dell'esposizione debitoria della Banca";

Il reclamo affronta prevalentemente il tema dell'opponibilità della cessione del credito anticipato dalla Banca. Occorre tuttavia chiarire che il sindacato di questa Corte è limitato all'esame dell'esistenza dei presupposti per la sospensione del contratto disciplinata dall'art. 97 CCII. Solo in quest'ottica e in via incidentale può essere chiamata a verificare l'eventuale opponibilità della cessione in favore dell'istituto di credito reclamante avente ad oggetto l'anticipazione di fatture.

Da ciò consegue che le domande della reclamante, laddove chiede “**accertare e dichiarare** a) **Po**pponibilità alla procedura di _____ dinanzi al Tribunale di Milano RG 361-1/202, ai sensi dell'art. 5, co. 1 della L. 52/1991, delle cessioni in massa di crediti effettuate da _____ alla Banca _____ S.p.A. ai sensi degli artt. 5 e 10 del Contratto di Anticipazione e b) il diritto della Banca di trattenere i crediti anticipati, ove incassati, in quanto ceduti alla Banca, portandoli in **compensazione** ex art. 155 CCII con il proprio credito verso _____ per le ragioni di cui in narrativa; e, per l'effetto, 2. **ordinare** che le somme nelle more versate da terzi debitori sul conto corrente intestato alla procedura concordataria di _____ in relazione a crediti anticipati e ceduti alla Banca siano rimesse alla Banca _____ S.p.A.”

sono da ritenersi inammissibili, nella misura in cui sono dirette ad ottenere un accertamento avente i crismi di una statuizione decisoria su diritti.

Va inoltre rilevato che la sospensione è stata disposta in maniera da non pregiudicare i diritti della Banca _____ giacché la confluenza degli importi versati dai debitori ceduti su un conto dedicato e intestato alla procedura ha l'evidente finalità di tutelare la posizione della reclamante, assoggettando a un transitorio vincolo di indisponibilità i crediti riscossi, in attesa della verifica in merito alla destinazione di dette somme.

La reclamante nulla osserva invece sulle _____ motivazioni, esposte nel decreto, sottese all'adozione del decreto di sospensione, e cioè sulle ragioni di convenienza per gli altri creditori e di coerenza con il passaggio alla società affittuaria della gestione aziendale, argomentazioni che vengono integralmente condivise dalla Corte.

Non è dunque questa la sede per compiere un accertamento sull'opponibilità della cessione alla procedura, fermo restando che appare discutibile, ad avviso della Corte, l'applicabilità al rapporto contrattuale in esame dell'art. 5 della legge 52/1991, trattandosi di una disciplina dettata per le cessioni di crediti di massa come il *factoring*, aventi *causa vendendi*, mentre nel contratto di anticipazione l'oggetto non è il trasferimento dei crediti ma il finanziamento.

Anche la richiesta, svolta in via subordinata, di accertamento del diritto di trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori ai sensi dell'art. 97 co. 14 CCII non merita accoglimento.

La tesi dell'applicabilità della disciplina dettata dal co. 14 dell'art. 97 CCII ai casi di sospensione del contratto di finanziamento bancario non è, a parere della Corte, condivisibile.

La sua sostenibilità si scontra con il rilievo che la sospensione ha carattere temporaneo e non necessariamente ha, come esito finale, lo scioglimento del rapporto contrattuale. La sospensione è infatti finalizzata a instaurare un regime transitorio, in attesa che il debitore depositi la proposta e il piano di concordato e che il tribunale ne valuti l'ammissibilità ai sensi dell'art. 47 CCII. L'art. 97 co. 2 CCII prevede infatti che mentre l'istanza di sospensione può essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato, lo scioglimento può essere chiesto solo a seguito della presentazione del piano o della proposta.

Il debitore che chiede la sospensione, potrebbe anche ritenere di non coltivare oltre la domanda di concordato e ciò precluderebbe lo scioglimento del contratto come disciplinato dall'art. 97 CCII.

La natura provvisoria degli effetti della sospensione esclude pertanto la compatibilità dell'istituto con un provvedimento finalizzato ad ottenere una statuizione definitiva sul credito vantato dall'istituto di credito reclamante.

Ritiene pertanto la Corte che l'art. 97 co. 14 CCII sia norma insuscettibile di applicazione se non in presenza dei presupposti delineati dal legislatore della formulazione del piano e della proposta (per un primo pronunciamento in tal senso si veda trib. Modena, sez. III civ. 13/06/2023).

*

Il reclamo va dunque respinto.

Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile e della media difficoltà delle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa così provvede:

1.Rigetta il reclamo;

2.Condanna Banca _____ a rifondere a _____ srl le spese processuali che determina in complessivi € 2.900,00 per compensi professionali oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;

3.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.

Si comunichi.

Così deciso in Milano il 22 giugno 2023

Il Presidente

Maria Teresa Brena